



**COMUNE DI
ALBAREDO PER SAN MARCO**
Provincia di Sondrio

**REGOLAMENTO COMUNALE DEI
SERVIZI CIMITERIALI E DI POLIZIA
MORTUARIA**

IL PRESENTE REGOLAMENTO SOSTITUISCE TUTTI I PRECEDENTI

Aggiornato con:

- D.lgs. 18 agosto 2000, n 267 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”*;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 *“Regolamento per la revisione e la semplificazione dello Stato Civile”*;
- D.P.C.M. 26 maggio 2000;
- Legge 30 marzo 2001, n.130 *“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”*
- Legge 8 febbraio 2011, n. 26 *“Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 27 dicembre 2000, n 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali”*;
- Decreto ministero della salute 7 febbraio 2002;
- D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254 *“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24, della legge 31 luglio 2002, n. 179”*;
- Legge 1° agosto 2002, n. 166 (art. 28);
- Regolamento Regionale 9 novembre 2004, n. 6 *“Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”*;
- Delibera G.R. Lombardia 21 gennaio 2005, n. 20278: *“Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività funebri e cimiteriali. Approvazione dei contenuti formativi per gli operatori esercenti l’attività funebre (art. 32), dei modelli regionali (artt. 13, 14, 30, 36, 37, 39 e 40 comma 6) nonché delle cautele igienico-sanitarie di cui all’art. 40, comma 4”*;
- Legge regionale 06/02/2007 n 1 *“Modifiche al Regolamento Regionale 9 novembre 2004”*;
- Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”*, come modificata dalla Legge Regionale 4 marzo 2019, n. 4 (Titolo VI bis *“Norme in materia di medicina legale, polizia mortuaria, attività funebre”* articoli da 67 a 77);

INDICE



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Competenze

Art. 3 – Responsabilità

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

Art. 5 – Atti a disposizione del pubblico

Capo II Osservazione dei cadaveri, depositi di osservazione ed obitori

Art. 6 – Depositi di osservazione ed obitori

Capo III Feretri

Art. 7 – Deposizione del cadavere nel feretro

Art. 8 – Verifica e chiusura feretri

Art. 9 – Fornitura gratuita di feretri

Art. 10 – Piastrina di riconoscimento

Capo IV Trasporti funebri

Art. 11 – Modalità del trasporto e percorso

Art. 12 – Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

Art. 13 – Orario dei trasporti

Art. 14 – Norme generali per i trasporti

Art. 15 – Riti religiosi

Art. 16 – Trasferimento di salme anteriore al funerale

Art. 17 – Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radioattività

Art. 18 – Trasporto per seppellimento o cremazione

Art. 19 – Trasporto e Sepolture in luogo diverso dal Cimitero

Art. 20 – Trasporti all'estero o dall'estero

Art. 21 – Trasporto di ceneri e resti

Art. 22 – Rimessa delle auto funebri

TITOLO II CIMITERI

Capo I Cimiteri

Art. 23 – Elenco cimiteri

- Art. 24 – Disposizioni generali di Vigilanza
- Art. 25 – Reparti speciali nel cimitero
- Art. 26 – Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Capo II Disposizioni generali e piano cimiteriale

- Art. 27 – Disposizioni generali
- Art. 28 – Piano cimiteriale

Capo III Inumazione e tumulazione

- Art. 29 – Inumazione
- Art. 30 – Cippo
- Art. 31 – Tumulazione
- Art. 32 – Deposito provvisorio

Capo IV Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 33 – Esumazione ordinaria
- Art. 34 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 35 – Esumazione straordinaria
- Art. 36 – Estumulazioni
- Art. 37 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 38 – Raccolta delle ossa
- Art. 39 – Oggetti da recuperare
- Art. 40 – Obblighi conseguenti a esumazioni ed estumulazioni

Capo V Cremazione

- Art. 41 – Crematorio
- Art. 42 – Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione
- Art. 43 – Urna cineraria e contributo per cremazione
- Art. 44 - Affidamento dell'urna cineraria
- Art. 45 - Dispersioni delle ceneri

Capo VI Polizia dei cimiteri

- Art. 46 – Orario
- Art. 47 – Disciplina dell'ingresso
- Art. 48 – Divieti speciali
- Art. 49 – Riti funebri
- Art. 50 – Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art. 51 – Fiori e piante ornamentali
- Art. 52 – Materiali ornamentali
- Art. 53 - Rifiuti

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I Tipologie e manutenzione delle sepolture

Art. 54 – Sepolture private

Art. 55 – Durata delle concessioni

Art. 56 – Modalità di concessione

Art. 57 – Uso dei sepolcri gentilizi e familiari

Art. 58 - Uso delle sepolture private individuali

Art. 59 – Manutenzione, canone annuo, affrancazione

Art. 60 – Costruzione dell'opera - Termini

Capo II Divisione, subentri, rinunce

Art. 61 – Divisione, subentri nelle concessioni di sepolcri gentilizi o di famiglia

Art. 62 – Rinuncia a concessione di sepoltura individuale

Art. 63 – Rinuncia a concessione di aree destinate alla costruzione di sepolcri gentilizi o di famiglia

Art. 64 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione di sepolcri gentilizio di famiglia

Capo III Revoca, decadenza, estinzione

Art. 65 – Revoca

Art. 66 – Decadenza

Art. 67 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 68 – Estinzione

Art. 69 – Rinuncia od abbandono di sepolture private

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I Imprese e lavori privati

Art. 70 – Accesso ai cimiteri

Art. 71 – Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolcri gentilizi o di famiglia e collocazione di ricordi funebri

Art. 72 – Responsabilità – Deposito cauzionale

Art. 73 – Recinzione aree – Materiali di scavo

Art. 74 – Introduzione e deposito di materiali

Art. 75 – Orario di lavoro

Art. 76 – Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Art. 77 – Vigilanza

Art. 78 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Capo II Attività funebre

Art. 79 – Imprese funebri

Art. 80 – Divieti

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I Disposizioni varie

Art. 81 – Registro concessioni cimiteriali

Art. 82 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Capo II Norme transitorie – Disposizioni finali

Art. 83 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 84 – Cautele

Art. 85 – Concessioni pregresse

Art. 86 – Mutamento del rapporto concessorio

Art. 87 – Tariffe

Art. 88 – Sanzioni

Art. 89 – Norma finale e di rinvio

Art. 90 – Entrata in vigore

TITOLO I-DIPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della legge regionale Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, come modificata dalla Legge Regionale 4 marzo 2019, n. 4, del Regolamento Regionale Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativo ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.
2. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del regolamento regionale n. 6/2004 di cui si riporta estratto nell'allegato 1 al presente regolamento.

Art.2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
2. Per "Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria" si intende riferirsi non ad un'unica persona fisica, bensì a più persone, le quali, ognuna per i procedimenti di competenza del proprio settore, intervengono nel macroprocedimento della gestione dei "Servizi Cimiteriali". Nello specifico:
 - l'Ufficiale dello Stato Civile –relativamente a denuncia di morte, rilascio autorizzazioni sepoltura, alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, alla consegna dell'urna ai familiari, , coordinamento svolgimento dei funerali, autorizzazioni esumazioni ed estumulazioni straordinarie, regolazione esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - il Responsabile dell'Area Amministrativa per il rilascio autorizzazioni al trasporto funebre, per la redazione e la stipula dei contratti di concessione cimiteriale, nonché di quant'altro attinente alla gestione delle tariffe delle sepolture;
 - il Responsabile dell'Area Tecnica per tutto quanto attiene alla gestione e manutenzione dei cimiteri, compresi l'organizzazione e l'attuazione dei servizi connessi (espletamento delle attività inerenti e conseguenti lo svolgimento dei funerali quali predisposizione cimitero, operazioni di inumazione/tumulazione e di esumazione/estumulazione), i procedimenti inerenti la pianificazione cimiteriale e le opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti, ampliamenti ed assegnazione del posto nel cimitero;
 - Il Responsabile del SUAP per la parte commerciale relativa all'esercizio dell'attività funebre
3. Ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, nonché ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, spettano al Responsabile dell'Area, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente Regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune.

4. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalle competenti ATS e ASST.

5. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

6. I servizi a pagamento così come le loro tariffe sono definiti dalla Giunta comunale sulla base delle norme vigenti. Le tariffe sono definite tenendo conto dei costi di gestione cimiteriale, dei costi di investimento nelle opere cimiteriali e dell'interesse sociale del servizio. Le tariffe possono essere modulate tenendo conto delle esigenze di gestione dei differenti cimiteri e delle differenti opere cimiteriali.

7. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente Regolamento vale la volontà del defunto, ove la stessa sia stata espressa in modo evidente e incontrovertibile. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto, ove non sia disciplinato da precise norme di legge vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:

- il coniuge o l'unito civilmente;
- il convivente di fatto ai sensi della Legge 76/2016;
- i figli;
- i genitori;
- altri parenti in linea retta;
- altri parenti in linea collaterale secondo il grado più prossimo.

Art.3 Responsabilità

1. Il Comune cura, mediante un'accurata attività di manutenzione, che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio o per l'uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX, del Libro IV, del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art.4 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) il servizio di osservazione delle salme;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei famigliari;
- d) l'inumazione in campo comune nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei famigliari, con verifiche da parte del servizio sociale (servizio in convenzione con ufficio di paino della Comunità Montana di Morbegno);

- e) la cremazione nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei famigliari, con verifiche da parte del servizio sociale (servizio in convenzione con ufficio di paino della Comunità Montana di Morbegno;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) la deposizione delle ceneri in cinerario comune;
- h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art.9.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con delibera di Giunta Comunale, con la precisazione che sono totalmente a carico dei richiedenti le spese per:

- esumazioni/estumulazioni straordinarie o comunque eseguite prima della scadenza delle rispettive concessioni cimiteriali;
- tumulazione/inumazione di urne cinerarie o cassette di resti ossei in sepolture private o sepolture in campo comune previo rilascio autorizzazione e pagamento della relativa tariffa.

Art.5

Atti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale:

- a) copia del presente regolamento;
- b) l'elenco delle sepolture in campo comune soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- c) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Art.6

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

2. Il deposito mortuario può funzionare quale deposito di osservazione.

3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

6. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente Servizio ASST, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185 ed all'art 11, c.3 del

Regolamento Regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii.

7. Il deposito mortuario o camera mortuaria, è il luogo interno al cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione o in caso del loro trasferimento temporaneo per motivate esigenze.

8. In conformità dell'art. 12 del D.P.R. 285/90 il deposito di osservazione è destinato a ricevere salme di persone:

- morte in abitazioni povere ed anguste che siano inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- morte a seguito di qualsiasi incidente sulla pubblica via od in luogo pubblico;
- ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

9. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III FERETRI

Art.7

Deposizione del cadavere nel feretro

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche previste nel regolamento regionale e nazionale.

2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

3. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con le modalità di cui all'allegato 9 delle D.G.R. N.20278 del 21/01/2005.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'unità sanitaria locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art.8

Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASST, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del regolamento regionale n. 6/2004.

2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Art.9

Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per inumazione o cremazione, per persone residenti decedute, appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari purché siano residenti in questo comune al momento del decesso.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile di servizio Sociale/ufficio di piano presso la Comunità Montana di Morbegno, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissate procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali (ISEE).

3. Nel caso in cui si debba procedere d'ufficio alla sepoltura di salme di persone per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari il Comune, accertato che la famiglia del defunto non versi in stato di indigenza, si rivala delle spese sostenute per le forniture funebri nei confronti dei familiari del defunto fino al 4° grado di parentela.

Art. 10 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina inossidabile e non alterabile, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della persona contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art.11

Modalità di trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2. Costituisce trasporto di salma e di cadavere il trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il trasporto si conclude con la consegna del feretro per la sepoltura o per la cremazione.

3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

4. Il Comune vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, avvalendosi del competente organo dell'ASST per gli aspetti igienico sanitari, a norma dell'art. 31 del regolamento regionale n. 6/2004 come modificato dal regolamento 1/2007.

Art.12

Trasporti Funebri gratuiti e a pagamento

1. I trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.

2. i trasporti funebri si distinguono in gratuiti e a pagamento.

3. sono gratuiti ed in modo decoroso, a carico del Comune:

- a) il servizio obbligatorio di trasporto salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto secondo le modalità di cui al precedente art.9 comma 2, stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei famigliari;
- b) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;

4. Nelle ipotesi di cui al comma precedente restano a carico del comune la fornitura della bara, ove necessario e il pagamento della tipologia di trasporto funebre dallo stesso richiesto, fatta salva la possibilità per il Comune di richiedere il rimborso ai familiari del defunto fino al 4° grado di parentela.

5. in tutti gli altri casi i trasporti di salma o cadavere sono a carico di chi li richiede o li dispone.

Art.13 Orario dei trasporti

1. I trasporti funebri sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, tenendo conto delle obiettive e peculiari necessità delle famiglie e sentite le competenti autorità civili e religiose, per quanto di competenza. Con lo stesso provvedimento sono pure definiti i tratti di strada percorribili a piedi dal corteo funebre.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari informandone il responsabile dell'area tecnica per l'impartizione degli ordini al personale incaricato.

Art. 14 Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia all'interno del Comune, sia da Comune a Comune, che da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai regolamenti regionale e nazionale. Ogni trasporto, sia all'interno del Comune, sia in altro Comune, che all'estero, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio comunale competente del Comune di decesso o di pregressa sepoltura.

2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento o cremazione e dal verbale di chiusura feretro per trasporto cadavere. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero o forno crematorio.

3. I cortei funebri debbono di regola seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite le funzioni religiose. I cortei funebri non debbono fare soste lungo il percorso né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 15 Riti religiosi e civili

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento

dei funerali.

2. Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

3. Il Comune assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali civili; detti spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre, nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.

Art. 16

Trasferimento di salme anteriore al funerale

1. Il trasporto di salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui ai regolamenti regionale e nazionale; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. Se il cadavere non è nella propria abitazione, ma presso istituto, albergo ecc. il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata. Nelle stesse circostanze, il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I già menzionati trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata senza corteo.

3. I trasferimenti di cadavere per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 17

-

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il competente Servizio dell'ASST prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art 6, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, l'inumazione, la tumulazione o la cremazione.

2. È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che quest'ultima lo vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

3. Per le salme ed i cadaveri che risultano portatori di radioattività, il competente Servizio dell'ASST dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 18

Trasporto per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di cadaveri in cimitero, forno crematorio, sepolcro privato, sepolture privilegiate, o all'estero, è autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati, presentata anche tramite soggetti delegati quali gli incaricati delle imprese di pompe funebri.

2. Per ottenere l'autorizzazione va prodotta l'autorizzazione alla sepoltura o alla cremazione rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. All'autorizzazione è successivamente allegato il verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere, relativo alla verifica di cui all'art. 8, prodotto dall'incaricato al trasporto.

4. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso all'ASST di riferimento, al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento ed alla sua ASST di riferimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

6. Il trasporto di cadavere da Comune al forno crematorio e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 19

Trasporto e Sepulture in luogo diverso dal Cimitero

1. Ai sensi dell'art. 75, c. 8, lett. c) della legge regionale n. 33/2009 come modificata dalla L.R. n. 4/2019, il Comune può autorizzare il trasporto e la tumulazione in luoghi al di fuori del cimitero, previo parere e secondo le indicazioni tecniche dell'ATS e dell'ARPA a seguito di domanda degli interessati, quando ricorrano giustificati motivi di speciali onoranze.

Art. 20

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di cadaveri per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 21

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

2. La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati.

3. Le misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

6. Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

7. Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento, vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento regionale n. 6/2004.

Art. 22 **Rimessa delle autofunebri**

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione e disporre delle idoneità di cui all'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 ed all'art 37 del regolamento regionale n. 6/2004.

TITOLO II – CIMITERO **CAPO I - CIMITERO**

Art. 23 **Elenco cimiteri**

1. Ai sensi dell'art.33 T.U. delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero di Albaredo per San Marco.

|

Art. 24 **Disposizioni generali di Vigilanza**

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 27 e 28 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e dell'art. 75 della legge regionale n. 33/2009.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale.

3. Alla gestione ed alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112-113-113 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4 del Regolamento regionale, n. 6/2004 e dell'art. 75, comma 4 della legge regionale n. 33/2009.

4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione, esumazione ed estumulazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono svolte dal personale del Comune o della ditta appaltatrice dei servizi connessi alla gestione dei cimiteri.

5. È consentito a ditte esterne, a chiamata e spese dei familiari del defunto, PREVIA RICHIESTA DI CONCESSIONE E RILASCIANDO APPOSITA DICHIARAZIONE DI LASCIARE INDENNE IL COMUNE PER OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA EVENTUALI DANNI CAUSATI A TERZI, di provvedere alla collocazione della cassetta di zinco con resti ossei e al posizionamento di

pozzetto ipogeo in cemento, plastica, vetroresina o altro materiale non biodegradabile per la tumulazione di un'urna cineraria in tomba.

6. Competono esclusivamente al Comune le funzioni di cui agli art. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 5 del Regolamento regionale n. 6/2004.

7. Il comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di cimiteri, avvalendosi dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 25 **Reparti speciali nel cimitero**

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici vengono sepolti mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale

Art. 26 **Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nel cimitero principale ed in quelli siti nelle frazioni, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza oppure la propria iscrizione nell'AIRE;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i resti mortali delle persone sopra elencate;
- e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/1990.

2. Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo.

3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 25, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli aventi titolo, con le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE

Art. 27

Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie quindicennali.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero possono essere previste aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Regolamento regionale n. 6/2004 anche alla luce delle modificazioni introdotte dal Regolamento regionale n. 1/2007 in particolare art. 25 p.to 2.
3. Il piano cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n 285 e dal successivo art. 28.
4. Nelle more di adozione del Piano cimiteriale, vi provvede il sindaco con propria ordinanza.

Art. 28 Piano cimiteriale

1. Il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni ai sensi dell'art. 6 del regolamento Regionale n.6/2004.
2. Nell'elaborazione del piano il responsabile dell'Ufficio Tecnico dovrà tenere conto di quanto previsto dell'art. 6 del regolamento Regionale .6/2004¹..

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 29 - Inumazione

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
 2. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
 3. Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 15 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. E' richiesto il pagamento della relativa tariffa per il servizio di inumazione all'atto della sepoltura e per il servizio di esumazione alla scadenza in caso di sepoltura privata.
 4. La durata di cui al comma 3 può essere prorogata di ulteriori 5 anni nel caso non sia completato il processo di scheletrizzazione del cadavere, al fine di consentire la completa mineralizzazione, dietro versamento del solo corrispettivo previsto per la tentata esumazione.
 5. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 15 anni effettuate in aree date in concessione.
 6. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
 7. Per l'inumazione col solo lenzuolo di fibra naturale si osserva l'art. 15, comma 11, del regolamento regionale n. 6/2004.
-

Art. 30 Cippi

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

3. Nei campi comuni di inumazione sono consentiti, a richiesta dei privati, l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e comunque non superiore a mt. 0,80x mt. 1,80 e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 100. dal piano di campagna.

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del regolamento regionale n. 6/2004.

Art. 31 Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi in colombaro, ossario o cinerario - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'allegato 2 al Reg.Reg. n. 6/2004 anche alla luce delle modificazioni introdotte dal Reg. Regionale 1/2007. Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,40 di lunghezza, m. 0,40 di altezza e m. 0,40 di larghezza.

4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2 al regolamento regionale n. 6/2004 e ss.mm.ii.

Art. 32 Deposito provvisorio

1. Per le sepolture a tumulazione, qualora nei cimiteri di frazione non siano a disposizione opere murarie, ossario o cinerario per il collocamento di ceneri o resti ossei, questi possono essere tumulati provvisoriamente presso il cimitero principale per poi essere trasferiti una volta disponibili i relativi manufatti.

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 33 Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri del Comune di Albaredo per San Marco il turno ordinario di inumazione è pari a 15 anni.
2. Le esumazioni ordinarie si svolgono di norma nel periodo che va dal 1° ottobre al 30 aprile dell'anno successivo, e nel restante periodo quando le condizioni climatiche e ambientali lo consentono. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.
3. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrizzato si applica quanto disposto nel successivo articolo 38.
4. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (1).
5. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 34 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da svolgere nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale e pubblicare all'albo pretorio on-line con congruo anticipo e ove possibile viene notificato al familiare più prossimo del defunto.
4. Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura di resti non scheletrizzati, trascorso il periodo fissato in anni 5 e quelle eseguite allo scadere della concessione di sepoltura individuale a tempo determinato.

Art. 35 - Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima della scadenza del turno ordinario di inumazione in campo comune ovvero prima della scadenza della concessione cimiteriale, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
La presenza di personale dell'ASST può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.
2. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'ASST dichiari che esse possono essere eseguite senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

3. Quando è accertato che si tratta di cadavere di persona morta per malattia infettiva – diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che la competente ASST dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 36 Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite prima dello scadere della concessione a tempo determinato e sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ed il responsabile ufficio tecnico cureranno la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'estumulazione ordinaria.
5. L'inizio delle operazioni di estumulazione ordinaria è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale e pubblicare all'albo pretorio on-line con congruo anticipo e ove possibile viene notificato al familiare più prossimo del defunto.
6. I resti mortali sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della relativa tariffa, se dovuta. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in anni cinque. A richiesta degli interessati il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile (Risoluzione Ministero Salute n. prot. 400.VIII/9Q/3886 del 30.10.2003).
8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di polizia mortuaria con proprio provvedimento. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

Art. 37 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Le spese per esumazioni ed estumulazioni straordinarie sono interamente a carico dei richiedenti. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.
3. Al verificarsi del caso di cui all'art. 36, comma 7, è richiesto il pagamento della tariffa relativa al servizio di inumazione del cadavere estumulato non completamente scheletrizzato in campo comune ed al termine del quinquennio la tariffa relativa al servizio di esumazione.

Art. 38
Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette, loculi o tombe in concessione. In tal caso i richiedenti dovranno mettere a disposizione la cassetta di zinco per la raccolta dei resti e tutte le spese conseguenti saranno a loro carico.

2. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto attenendosi inoltre alle disposizioni della circolare della Regione Lombardia n 19/SAN del 06/04/1992.

Art. 39
Rifiuti cimiteriali e oggetti da recuperare

1. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia. Durante le operazioni nessuno può prelevare parte del cadavere, di indumenti, di oggetti rinvenuti, ad eccezione dell'Autorità Giudiziaria.

2. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

3. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di n. 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 40
Obblighi conseguenti a esumazioni ed estumulazioni

1. I manufatti, lapidi, croci installati sulle tombe in campo comune o avute in concessione devono essere rimossi a cura e spese dei familiari almeno due giorni prima della data fissata per le esumazioni. In caso di inerzia il Comune provvederà alla rimozione e richiederà ai familiari la corresponsione della relativa tariffa; in tal caso i materiali rimarranno a disposizione del Comune.

2. I familiari devono provvedere alla rimozione e sostituzione della lastra di marmo di chiusura dei loculi avuti in concessione entro 15 giorni dall'avvenuta estumulazione. In caso di inerzia interverrà il Comune addebitando ai familiari le relative spese.

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 41
Crematorio

1. Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 42

- Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;²
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale, secondo la volontà scritta od orale del defunto, risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dell'unito civilmente o dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) certificato necroscopico da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Art. 43

Urna cineraria e contributo per cremazione

1. Compiuta la cremazione, ove non sia stata espressa la volontà di far disperdere le ceneri, queste vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l'affidamento ai familiari.

2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata in sepoltura privata (celletta, loculo o tomba in concessione).

3. In assenza di disponibilità nel cimitero di cellette cinerarie può essere ottenuta in concessione una celletta ossario per la collocazione dell'urna.

4. Nelle tombe ad inumazione l'urna cineraria deve essere inserita in un pozzetto ipogeo in cemento, plastica, vetroresina o altro materiale non biodegradabile previa richiesta di concessione.

Art 44

Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:

- presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia

conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa;

- volontà manifestata dal coniuge o dell'unito civilmente o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

2. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

3. La dichiarazione è conservata in copia presso l'impianto di cremazione, presso il comune in cui è avvenuto il decesso e da chi conserva l'urna.

4. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, a mezzo della polizia locale, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

4. Quale luogo di conservazione, definito "colombaro" dall'art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi un luogo confinato dove l'urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo.

5. Per l'affidamento dell'urna cineraria non è corrisposta alcuna tariffa.

Art 45 Dispersioni delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, espressa in forma scritta o orale, dall'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Albaredo per San Marco per le persone decedute nel Comune, per le ceneri sepolte nei cimiteri comunali o per le ceneri derivanti da cadaveri e/o resti mortali sepolti nei cimiteri comunali.

2. L'ufficiale dello stato civile del Comune di Albaredo per San Marco acquisisce d'ufficio il nulla osta del Comune di dispersione se diverso.

3. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3 lett. c) e lett. d) della legge 30 marzo 2001, n. 130.

4. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o dell'unito civilmente o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze ove previsto.

5. Nel territorio di questo Comune è ammessa la dispersione delle ceneri in natura, in aree esterne o nell'apposita area cimiteriale ove prevista dal piano cimiteriale.

6.La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento; è vietata l'aspersione superficiale. In mancanza dei soggetti di cui all'art 3, comma 1 lettera d) della legge 130/2001, provvede alla dispersione l'operatore cimiteriale.

7.Per la dispersione in area cimiteriale non è corrisposta alcuna tariffa.

8.La dispersione in natura, all'interno del territorio comunale, può avvenire in aree esterne con le seguenti modalità:

- a) in aree pubbliche, lontano dai centri abitati ed a una distanza di almeno duecento metri da nuclei abitativi; in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri o insediamenti abitativi in luoghi non frequentati da turisti; in aree eventualmente individuate dall'Amministrazione comunale, in assenza di specifica indicazione da parte del defunto;
- b) in aree private, ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi, all'aperto e con il consenso scritto del proprietario, senza che si possa dare luogo ad attività di lucro; è fatto divieto ai proprietari di aree private di recepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione;
- c) nei laghi, nell'alveo di fiumi e torrenti, purché la dispersione avvenga nei tratti liberi da natanti e da manufatti. Non può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, anche nel caso in cui l'urna sia di materiale rapidamente biodegradabile;
- d) È consentita la dispersione in aria (al vento).
- e)

9.Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'urna anche se di materiale biodegradabile.

10.La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.

11.L'urna, quando il suo contenuto è stato completamente sparso, rientra nella piena disponibilità degli aventi titolo.

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 46 Orario

1.I cimiteri sono sempre aperti al pubblico.

2.Il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria può disporre la chiusura o limitarne l'accesso durante le operazioni di esumazione ed estumulazione.

Art. 47 Disciplina dell'ingresso

1.Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

2.È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali ad eccezione di cani per ipovedenti;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

Art. 48 Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) asportare dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di cadaveri da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale e/o promozione e pubblicità commerciale.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 49 Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 50 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'Area Tecnica.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile dell'Area Tecnica e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché, il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

7. Si consente il collocamento di fotografia, purché, eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 51 **Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché, i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dell'Area Tecnica li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. Nel cimitero avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

3. È vietato depositare a terra vasi o fiori a terra degli ossari o cinerari.

Art. 52 **Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile dell'Area Tecnica disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 53 **Rifiuti**

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quando previsto negli artt. 12 e 13 del DPR 254/2003.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 54 Sepolture private

1. Sono sepolture private tutte le tipologie di sepoltura diverse dall'inumazione in campo comune. Attualmente sono previste le seguenti sepolture private:

- Cellette ossario
- Cellette cinerario

2. Le sepolture private possono essere concesse, secondo le disponibilità, anche per cadaveri, ceneri o resti ossei di persone prive della residenza nel Comune e ancorché morte fuori del Comune.

3. Nel caso in cui il comune affidi a terzi la gestione totale del cimitero, la facoltà di realizzare e cedere in uso sepolture private, per la durata dell'affidamento, è estesa al gestore nei termini consentiti dal contratto di servizio e dal regolamento comunale secondo criteri e tariffe, stabiliti dal comune medesimo, che garantiscano pari opportunità di accesso ai cittadini residenti.

4. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale di cui all'art. 28, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune secondo modalità e tariffe previste nel presente regolamento.

7. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali a sistema di tumulazione (loculi in colombaro attualmente non presenti, cellette ossario o cinerarie).

8. Il rilascio delle concessioni è in tutti i casi subordinato al pagamento della relativa tariffa come quantificata dalla Giunta Comunale.

9. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni anche alla luce delle modifiche introdotte del Reg. 1/2007.

10. Ogni singola concessione deve essere regolata da un contratto scritto e stipulato previa assegnazione dell'area o del manufatto da parte del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

11. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

12. L'atto di concessione in uso deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, del/i concessionario/i;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

13. La riscossione della tariffa avviene contestualmente alla stipula dell'atto di concessione tramite pagamento presso la tesoreria comunale o tramite il sistema PagoPa. In mancanza del pagamento la concessione non viene rilasciata, né si procede alla stipulazione del contratto; le salme eventualmente già tumulate vengono esumate o estumulate d'ufficio, a spese dell'inadempiente, e inumate in campo comune.

14. Gravano sul richiedente, in quanto dovute, le imposte di bollo.

15. I contratti sono redatti in forma di scrittura privata non autenticata e sono soggetti a registrazione ai sensi dell'art. 2 della Tariffa – Parte II – del testo unico di cui al DPR n. 131 del 26/04/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, solo in caso d'uso, ovvero solo nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di registro (2% sul valore) risulti superiore all'importo previsto per la misura fissa ai sensi dell'art. 5, 2° comma, della tariffa – parte I – allegata al medesimo DPR.

16. I diritti di segreteria non sono dovuti per gli atti del Comune redatti in forma di Scrittura Privata non Autenticata.

17. Le Concessioni Cimiteriali di valore superiore all'importo di cui al comma precedente, saranno predisposti in forma pubblica amministrativa, con obbligo di registrazione e corresponsione dei diritti di segreteria.

Art. 55 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 25 del regolamento regionale n. 6/2004.

2. La durata è fissata:

- a) in 15 anni per le sepolture individuali nei campi ad inumazione (cd. tombe);
- b) in 30 o 99 anni per le cellette ossario e cinerarie.

3. Per le concessioni di cui alla lettera a) della durata di 15 anni il rinnovo è consentito per una sola volta per altri anni 15.

4. Per le concessioni di cui alla lettera b) il rinnovo è sempre consentito per pari durata.

5. Per il rinnovo di concessione di cui al punto 3) è dovuto il canone stabilito in tariffa per la durata quindicennale della nuova concessione.

6. Per il rinnovo di concessione di cui al punto 4) è dovuto il canone stabilito in tariffa per la durata della nuova concessione.

7. Quando consentito il rinnovo, il concessionario o un suo avente causa può presentare domanda a partire dai 6 mesi antecedenti la scadenza del contratto.

8. La richiesta di rinnovo potrà essere respinta nei casi di carenza di disponibilità di posti.

9. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide, per le nuove concessioni, con la data della sottoscrizione della scrittura privata o della prima sepoltura, se antecedente.

10. Per i rinnovi, la data di decorrenza da indicare nella scrittura privata sottoscritta in forza del rinnovo sarà quella di scadenza della concessione rinnovata.

11. La durata di cui al comma 2, lett. a) del presente articolo può essere prorogata di ulteriori 5 anni nel caso non sia completato il processo di scheletrizzazione del cadavere, al fine di consentire la completa mineralizzazione, dietro pagamento della sola tariffa per tentata esumazione.

Art. 56

Modalità di concessione

1. Le concessioni in uso delle sepolture individuali private nelle tombe e nei loculi in colombaro, possono concedersi solo in presenza:

- del cadavere per i loculi in colombaro;
- del cadavere o dell'urna cineraria per le tombe individuali.

2. La prenotazione in vita è sempre consentita per le concessioni in uso di cellette ossario e cinerarie; la relativa durata decorre dalla data della sottoscrizione del contratto.

3. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. Per i manufatti si procede partendo dalla 1^a fila in alto a scendere, da sinistra verso destra.

4. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

5. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

6. Su richiesta degli aventi diritto ed a loro spese, previo assenso dei concessionari o loro aventi causa, nelle sepolture private come definite all'art. 54, comma 1, del presente regolamento e nelle sepolture ad inumazione in campo comune (fino alla predisposizione di appositi manufatti nei cimiteri di frazione), è ammesso il collocamento in aggiunta di cassetine con resti ossei o di urne cinerarie alle seguenti condizioni:

- i defunti devono essere legati tra loro da vincoli di coniugio, unione civile o convivenza di fatto ex L. 76/2016, parentela o affinità fino al 3° grado;
- nella stessa celletta ossario è possibile collocare, in aggiunta ad una cassetta contenente resti ossei, anche una urna cineraria;
- nella stessa celletta cineraria è possibile collocare, in aggiunta ad una urna cineraria anche una cassetta contenente resti ossei;
- nella stessa celletta cineraria è possibile collocare un massimo di 2 urne cinerarie;
- l'aggiunta dei resti in sepolture private non è soggetta al pagamento di alcuna tariffa e non ha effetti novativi del contratto, rimanendo immutata la durata della concessione.

Art. 57

Uso delle sepolture private individuali

1. Le aree e i loculi oggetto di concessione, come elencati all'art. 55, comma 2, del presente regolamento, torneranno nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune, anche prima della scadenza e senza rimborso della somma pagata, quando il Concessionario o chi per esso faccia esumare o estumulare il cadavere, le ossa o le ceneri per collocarli in altra sepoltura. La relativa concessione cimiteriale si estingue.

Art. 58

Manutenzione

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro che per motivi di sicurezza o di igiene.

2.Quando le lapidi, o i segni funebri in genere si rendessero indecorosi o fossero in condizioni da poter recare danno alle sepolture circostanti ed alla sicurezza delle persone, il comune ingiungerà agli obbligati l'esecuzione dei lavori occorrenti.

3.Qualora gli obbligati non eseguissero le opere nel termine fissato, la concessione verrà revocata previa determinazione del responsabile di servizio.

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 59

Rinuncia a concessione di sepoltura individuale

1.La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

2.In caso di traslazione del defunto in altra sepoltura, la concessione cimiteriale di estingue.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 60

Revoca

1.Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, riduzione, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2.Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali e degli eventuali manufatti dalla vecchia tomba alla nuova.

3.Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario o suo avente causa, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 61

Decadenza

1.La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 57, comma 6;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 60, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 59 ed agli obblighi di comunicazione di cui all'art 61;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2.La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3.In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. La irreperibilità è attestata dall'ufficiale d'anagrafe quando attraverso gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche non è possibile stabilire l'esistenza in vita e la dimora della persona o della famiglia.

4.La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dell'Area Amministrativa in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 62

Rinuncia a concessione di sepoltura individuale

1.Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale ad inumazione (tomba) o tumulazione (loculi in colombaro, cellette ossario o cinerarie) a tempo determinato o perpetua quando la sepoltura non è stata occupata. In tal caso, spetterà al concessionario o ai suoi aventi causa, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia, rapportata ad ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata. In caso di rinuncia a sepoltura individuale perpetua il numero di anni residui è fissato in anni 99.

2.La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

3.In caso di traslazione del defunto in altra sepoltura, si applica l'art. 58, comma 1, del presente regolamento e la concessione cimiteriale di estingue.

Art. 63

Rinuncia a concessione di aree libere destinate alla costruzione di sepolcri gentilizi o di famiglia

1.Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere di aree per la destinazione di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 53, salvo i casi di decadenza, quando il concessionario, o i suoi aventi causa, non intenda provvedere ad eseguire le opere necessarie alla tumulazione.

2.In tal caso al rinunciatario spetterà un rimborso:

- per concessioni della durata di 99 anni, di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia, rapportata ad ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

3.La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 64

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione di sepolcri gentilizi o di famiglia

1.Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 53, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario, o i suoi aventi causa, non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2.In tali casi al rinunciante spetterà il rimborso:

–per concessioni della durata fino a 99 anni, di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia, rapportata ad ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

–per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

3. Il concessionario è tenuto alla demolizione dell'eventuale manufatto ed al ripristino dell'area.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 65

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, riduzione, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali e degli eventuali manufatti dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario o suo avente causa, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei cadaveri. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 66

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 57, comma 6;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 60, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 59 ed agli obblighi di comunicazione di cui all'art 61;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. La irreperibilità è attestata dall'ufficiale d'anagrafe quando attraverso

gli strumenti previsti dalle norme anagrafiche non è possibile stabilire l'esistenza in vita e la dimora della persona o della famiglia.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dell'Area Amministrativa in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 67 **Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione di cadaveri, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

2. In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune, il quale, nel rispetto delle norme di cui al precedente art. 54 potrà provvedere ad una nuova assegnazione dell'area.

Art. 68 **Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 55, o per traslazione dei defunti ai sensi dell'art. 58, comma 1, del presente regolamento, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del regolamento regionale n. 6/2004 e s.m.i.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art 69 **Rinuncia od abbandono di sepolture private**

1. Nel caso di rinuncia o di abbandono con palese degrado di sepolture private, siano esse in concessione a tempo determinato o perpetue, da parte di uno o più proprietari, si procede come segue:

- a) nel caso di unico concessionario, il Comune acquisirà di diritto la proprietà del manufatto e rientrerà nella piena disponibilità dell'area sopra cui si erge;
- b) nel caso di più concessionari in proprietà indivisa, la rinuncia da parte d'uno di essi accrescerà la quota degli altri.

2. L'ufficio Tecnico Comunale, accertato che il degrado della struttura compromette la sicurezza, l'igiene e il decoro del cimitero, avvia la ricerca per il rintraccio degli eredi ai sensi dell'art 572 del c.c. Constatata l'inesistenza degli eredi o comunque accertato il loro disinteresse previa formula di diffida a procedere, la Giunta Comunale dovrà deliberare in merito ai succitati punti a) e b) e si dovranno affiggere avvisi per un anno all'Albo Pretorio, sul manufatto e sul cancello principale del cimitero per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

3. Qualora il manufatto, nel suo insieme, rappresenti interesse monumentale sarà cura dell'Amministrazione Comunale mantenerlo.

TITOLO IV – LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI-IMPRESSE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 70

Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

3. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Area Tecnica.

5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

Art. 71

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolcri gentilizi o di famiglia e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolcri gentilizi o di famiglia (cd. cappelle private) debbono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento e nel piano cimiteriale vigente.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di cadaveri che possono essere accolti nel sepolcro.

3. Il numero massimo dei loculi realizzabili è fissato in numero di otto.

4. I sepolcri non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile dell'Area Tecnica.

7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica.

10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica, lapidi, ricordi, e similari.

Art. 72

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore cui sono stati affidati i lavori.

Art. 73

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di sepolcri gentilizi o di famiglia l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Area Tecnica.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 74

Introduzione e deposito di materiali

1. È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Area Tecnica.

2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

3. È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali

4. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 75

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Area Tecnica.

2. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dallo stesso Responsabile dell'Area Tecnica.

Art. 76

Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

1. Il Responsabile dell'Area Tecnica in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 77

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Area Tecnica vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione dei sepolcri gentilizi o familiari.

Art. 78

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativo di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere, per sé o per terzi, cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché, alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II – ATTIVITA' FUNEBRE

Art. 79 Imprese funebri

1. Per attività funebre si intende un'attività imprenditoriale che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni, da svolgere secondo i principi di concorrenza nel mercato e con modalità che assicurino l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da lutto:

- a) attività di agenzia d'affari per il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti al decesso, su mandato dei familiari;
- b) preparazione e vendita di casse, accessori ed altri articoli funebri, in occasione del funerale;
- c) sanificazione, composizione, vestizione e trattamenti sanitari della salma e del cadavere e relativa collocazione in bara e relativo suggello e confezionamento del feretro;
- d) trasporto funebre;
- e) trattamenti di tanatocosmesi;
- f) recupero di salme, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati;
- g) eventuale gestione di case funerarie.

2. Lo svolgimento dell'attività funebre è subordinato alla presentazione di SCIA al comune ove l'impresa ha sede legale, operativa o secondaria.

3. Le attività funerarie devono essere svolte garantendo l'igiene e la sicurezza pubblica. L'esercizio dell'attività funebre è subordinato alla sussistenza e alla permanenza dei requisiti di cui all'art. 74, comma 3, della L.R. 30.12.2009, n. 33 come modificata e integrata dalla L.R. 04.03.2019, n. 4.

Art. 80 Divieti

1. È vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

3. I soggetti autorizzati all'esercizio di attività funebre non possono:

- a) gestire obitori, depositi di osservazione, camere mortuarie all'interno di strutture sanitarie o socio-assistenziali, di ricovero e cura ed assimilate, sia pubbliche che private;
- b) prestare servizi di ambito necroscopico;
- c) gestire cimiteri, ivi compresa la loro manutenzione. Qualora il soggetto svolga anche tale attività è d'obbligo la separazione societaria ai sensi dell'articolo 75, comma 4, della L.R. 30.12.2009, n. 33 come modificata e integrata dalla L.R. 04.03.2019, n. 4;
- d) esercitare il servizio di ambulanza, di attività di trasporto sanitario semplice, trasporto sanitario e soccorso sanitario extraospedaliero e di ogni trasporto ad esso assimilabile, nonché l'esercizio di ogni altro servizio parasanitario, socio assistenziale o assimilabile.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 81

Registro concessioni cimiteriali

1. Presso il servizio demografico è tenuto un registro delle concessioni cimiteriali sul quale sono numerati in ordine cronologico tutti i contratti sottoscritti. Detto registro può essere tenuto con mezzi informatici.

2. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) la natura e la durata della concessione;
- c) l'indicazione della sepoltura concessa, come individuata nella planimetria allegata al piano cimiteriale o approvata dal Consiglio Comunale;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) data della introduzione/rimozione di cadavere, resti o ceneri dalla sepoltura.

Art. 82

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il custode del cimitero per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro le inumazioni e tumulazioni che vengono eseguite, precisando le generalità del defunto e le variazioni intervenute in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 83

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 84

Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) od una concessione (aree, loculi, cellette, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Art. 85

Concessioni pregresse

1. Salvo quanto previsto dall'art. 65 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 86
Mutamento del rapporto concessorio

1.I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

2.Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi comprese le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

Art. 87
Tariffe

1. Le tariffe di concessione e dei servizi cimiteriali sono deliberate dalla Giunta Comunale, tenuto conto dei costi effettivi di servizio sostenuti.

Art. 88
Sanzioni

1. Per le violazioni al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 77 della L.R. 30.12.2009, n. 33 come modificata e integrata dalla L.R. 04.03.2019, n. 4³ (1).

Art. 89
Norma finale e di rinvio

1.Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Suppl. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91), alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n° 10 (G.U. n 192 del 19/08/1998), nonché al Regolamento Regionale n° 6//2004 e s.m.i. (Regolamento n° 1/2007 e modifiche Regolamento Regionale 9 novembre 2004), al capo III della Legge Regionale 30/12/2009 n 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità (BURL n. 52 , 3° suppl. Ord. del 2009), come modificata dalla Legge Regionale 4 marzo 2019, n. 4 (BURL n. 10 suppl. del 08.03.2019).

2.Le fattispecie non disciplinate dal presente regolamento saranno vagliate dal Sindaco caso per caso e motivate con proprio atto.

Art. 90
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.
